(5) I diritti d'autore, i diritti relativi alle banche dati e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale sulla tassonomia IFRS sono di proprietà della Fondazione IFRS. Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/815 dovrebbe essere perciò incluso un avviso sul diritto d'autore.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/815.

(7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8) Il presente regolamento è un aggiornamento tecnico del regolamento delegato (UE) 2019/815 volto a recepire gli aggiornamenti della tassonomia IFRS e, in quanto tale, non costituisce una nuova strategia o una modifica sostanziale della strategia esistente. L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati o chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto di tale modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/815

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 è così modificato:

(1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(2) l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

In deroga al regolamento delegato (UE) 2019/815 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/2100 della Commissione ([6]), il presente regolamento può essere applicato alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari che iniziano anteriormente al 1º gennaio 2021.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2021 alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2021 o in data successiva.

Tuttavia l'articolo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
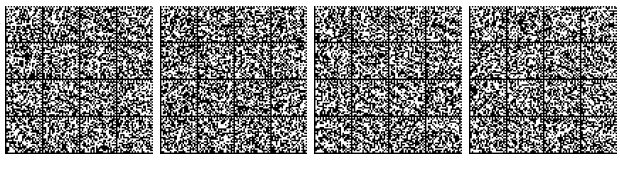
([6]) Regolamento delegato (UE) 2019/2100 della Commissione del 30 settembre 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda gli aggiornamenti della tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione (GU L 326 del 16.12.2019, pag. 1).